

imputato, vale a dire la percezione elementare dell'evento,<sup>3</sup> senza necessariamente che questi debba contribuire in maniera diretta e partecipe alla propria autodifesa, allora il giudizio potrebbe orientarsi verso una condizione di possibile partecipazione al processo.

Carla può infatti percepire, in linea teorica e indipendentemente dalla natura delle sue risposte patologiche e dal suo non volere accettare la realtà che la riguarda, che denunciare una persona che poi si rivela innocente costituisce un reato. Potrebbe anche rappresentarsi l'opportunità di delegare una difesa tecnica alle capacità di un legale, a cui demandare tale compito.

Su queste ultime basi ritengo si possa azzardare una capacità processuale della Zandi, indipendentemente dal fatto che ella proponga una visione delirante dei fatti.

Assai opportuno sarebbe però che questa donna non venisse lasciata a se stessa, ma fosse curata in maniera protratta e intensiva dalle agenzie sanitarie che hanno il ruolo istituzionale di tutelare il diritto alla salute del cittadino. Solo allora si potrebbe riformulare un giudizio più pertinente in termini di reale capacità di partecipare al procedimento che la riguarda.

Ah lo è  
CERTO ...

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto ritengo di poter così concludere:

- all'epoca dei fatti Carla Zandi versava, per infermità, in condizioni di totale esclusione delle capacità di intendere e di volere;

VOLETE DIRE: DOPO CHE MI AVETE CORROTTO ANCHE IL RESPONSABILE DELL'U.S.L. MI TENE

MENTALE, DOVE ANDREI EVENTUALI MENTE.

L'IMPORTANTE CHE NON PARTECIPATE ATTIVAMENTE AL PROCESSO PER POTERMI DIFENDERE IO DALLE VOSTRE CALUNNIE

L'IMPORTANTE È CHE SAPPIATE CHE È MATA. PERTANTO NON DOVETE PRENDERE ATTO DI QUELLO CHE DICE

<sup>3</sup> In particolare Cordero F., *Procedura Penale*, Milano, 1991, secondo cui "Partecipa coscientemente chi intenda il senso elementare dell'avvenimento: lo stanno giudicando su quel fatto e se risultasse colpevole sarebbe condannato".